

STATUTO della "Fondazione Aquileia".

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1

Costituzione, sede e durata

1. E' costituita ai sensi della legge regionale 25 agosto 2006, n.18 la "Fondazione Aquileia", di seguito denominata "Fondazione", con sede ad Aquileia, Via Patriarca Popone n.7.
2. La Fondazione ha la durata di anni 10 rinnovabili a termini dell'art. 7 dell'Accordo strategico ex art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 tra Stato e Regione sottoscritto in data 9 gennaio 2008, di seguito Accordo strategico.
3. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla normativa speciale.

Art. 2

Finalità

1. La Fondazione persegue le finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati nonché di sviluppo turistico culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati. A tale scopo la Fondazione promuove e sostiene l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18, modifiche e integrazioni, delle leggi regionali di settore, dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del presente statuto.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 la Fondazione opera con lo scopo di attuare gli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo strategico e in particolare di:
 - a) pianificare e programmare l'attuazione delle scelte strategiche e degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico ed architettonico di Aquileia definite in sede convenzionale tra Stato e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b) promuovere e sostenere gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di Aquileia;
 - c) adottare e attuare un piano organico e funzionale per la valorizzazione delle aree oggetto del presente accordo;
 - d) realizzare in Aquileia un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale ed urbano aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale;
 - e) assicurare le migliori condizioni per la conoscenza, l'adeguata conservazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale di Aquileia;
 - f) incrementare nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli ricettivi e di accoglienza, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
 - g) promuovere programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
 - h) realizzare percorsi turistici integrati regionali e interregionali e realizzare strumenti innovativi di documentazione;
 - i) promuovere il coordinamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e bibliografico ad esso relativo e delle opere di sistemazione urbana ferma restando la

sopraordinazione dei primi rispetto alle altre;
j) contribuire a definire l'assetto e l'uso sostenibile e compatibile con le esigenze culturali del territorio, anche per quel che riguarda l'urbanizzazione primaria e secondaria delle zone residenziali e destinate alle attività produttive, in accordo con il Comune di Aquileia;
k) incentivare il turismo culturale e giovanile.

TITOLO II

FONDATORI E PARTECIPANTI

Art. 3

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si distinguono in:

- a) fondatori
- b) partecipanti

Art. 4

Fondatori

1. Sono fondatori la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero per i beni e le attività culturali, che ne sono anche promotori, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine.

Art. 5

Partecipanti

1. Alla Fondazione possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione e persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che l'intervento nel settore di attività proprio della Fondazione sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

2. La partecipazione è subordinata all'impegno da parte dei soggetti di cui al comma 1 a rispettare integralmente le norme del presente statuto, a condividere anche in fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire, su base pluriennale, al fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e misure stabilite dal Consiglio.

3. Possono partecipare alla Fondazione anche enti pubblici e istituzioni purché assumano gli impegni di cui al comma 2.

4. La qualifica di partecipanti è attribuita dal Consiglio con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

Art. 6

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può decidere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, l'esclusione dalla Fondazione di partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

2. Nel caso di enti o persone giuridiche l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedura di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

3. I fondatori e i partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio.

4. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.

TITOLO III

ATTIVITA'

Art. 7

Attività istituzionali

1. In attuazione delle finalità definite dal presente statuto e in ossequio a quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 spettano alla Fondazione i seguenti compiti istituzionali:

a) predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Tale attività è svolta anche a supporto - nei termini di cui all'art. 5 comma 2 dell'Accordo strategico - delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, ed è finalizzata alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato - nei termini di cui all'art. 4, comma 1 lett 1) dell'Accordo strategico - delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;

b) sviluppo del turismo culturale dell'area;

c) cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi;

d) gestione indiretta dell'attività di valorizzazione dei beni ad essa conferiti con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) realizzazione di interventi di ricerca archeologica, conservazione, recupero e restauro dei beni archeologici concessi in uso, previo affidamento in concessione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e con le modalità stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

f) finanziamento dell'acquisizione dei dati tecnici necessari per la realizzazione da parte delle Soprintendenze competenti degli elaborati cartografici di base per la redazione dell'ambito di Piano territoriale regionale inerente l'area di riferimento, ai fini della valenza paesaggistica e delle relative azioni di monitoraggio;

g) realizzazione di tutte le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di valorizzazione di cui all'art. 4 dell'Accordo strategico;

2. Nell'attuazione dei compiti di cui al comma 1 lett. a), c) e d) la Fondazione opererà con priorità sui beni e le aree di proprietà pubblica di verificato interesse archeologico.

Art. 8

Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente statuto e delle disposizioni di legge la Fondazione potrà altresì:

a) amministrare e gestire gli altri beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o di cui sia comunque in possesso;

b) provvedere alla valorizzazione di beni di proprietà privata previo consenso degli interessati;

c) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali e in conformità a quanto indicato alla

lettera d) del comma 1 dell'art. 7;

d) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità della Fondazione;

e) progettare e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita regionali e interregionali;

f) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;

g) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per lo svolgimento di attività "in house";

h) organizzare, nei settori specifici di competenza, mostre, eventi culturali, spettacoli e convegni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, in particolare con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i beni e le attività culturali e realizzare tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori del settore e gli organismi nazionali e internazionali;

i) istituire premi e borse di studio;

j) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;

k) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;

l) esprimere osservazioni e proposte in merito agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;

m) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, tra le quali quelle previste dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 relativa agli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.

2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, pubblicità degli atti e delle procedure, controllo della gestione finanziaria ed operativa.

TITOLO IV

ORGANI

Art. 9

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) il Direttore;

d) il Collegio sindacale.

2. Gli organi della Fondazione durano in carica cinque anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta. Il componente nominato prima della scadenza quinquennale resta in carica fino a tale scadenza.

3. Gli organi restano comunque in carica fino all'insediamento di quelli successivi.

Capo I

Il Consiglio

Art. 10

Composizione

1. Il Consiglio è composto da 5 membri con la seguente compo-

sizione:

- a) 1 membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) 1 membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
 - c) 1 membro designato dal Comune di Aquileia;
 - d) 1 membro designato dalla Provincia di Udine;
 - e) 1 membro designato d'intesa dai Partecipanti.
2. I componenti del Consiglio, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, che per legge abbiano un sostituto o facoltà di delega delle proprie funzioni, possono farsi rappresentare per delega.
3. Fino alla individuazione dei partecipanti il Consiglio opera nella pienezza dei suoi poteri con i componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo cui spetta determinare gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verificare i risultati della gestione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
- a) elezione del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
 - b) nomina del Collegio sindacale;
 - c) determinazione della misura dei compensi annui, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di cui all'art. 19;
 - d) esame delle proposte formulate dal Comitato rappresentativo di cui all'art. 24;
 - e) modifica dello statuto con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, ferme restando le finalità della fondazione;
 - f) scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti;
 - g) ammissione di nuovi partecipanti alla Fondazione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, definizione della misura e della forma dei contributi di cui all'articolo 5 ed esclusione dei partecipanti ai sensi dell'art. 6;
 - h) adozione del documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
 - i) approvazione del bilancio di esercizio annuale e del bilancio di previsione predisposti dal Direttore;
 - j) accettazione di eredità, legati, donazioni che prevedano oneri per la Fondazione;
 - k) revoca del Presidente, del Collegio sindacale e proposta di revoca del Direttore in caso di gravi violazioni di legge o di statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti;
 - l) partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove almeno due volte all'anno per approvare il bilancio di previsione e il bilancio annuale di esercizio predisposti dal Direttore rispettivamente entro il 30 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno.
2. Il Consiglio può riunirsi inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di

un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Consiglio, ai componenti del Collegio sindacale e al Direttore almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.

4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. I componenti del Collegio sindacale e il Direttore partecipano senza diritto di voto e la loro eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.

5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

6. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle relative ad elezioni, nomine, designazioni e revoche, le quali si effettuano con scheda segreta.

7. I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o suo delegato.

Capo II

Il Presidente

Art. 13

Nomina e competenze

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, fra i suoi componenti, su proposta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, d'intesa con il Comune di Aquileia, nella prima seduta utile dalla data del suo insediamento.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio, dirigendone altresì i lavori.

3. Il Presidente inoltre cura le relazioni con il Comitato di cui all'art. 24, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano d'età.

Capo III

Il Direttore

Art. 14

Nomina

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra persone dotate di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza nella gestione e amministrazione di enti complessi.

Art. 15

Competenze

1. Il Direttore svolge compiti di gestione della Fondazione nonché di proposta e impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell'ente.

2. Al Direttore competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati al Consiglio.

3. In particolare spetta al Direttore:

a) la predisposizione dei programmi e degli obiettivi da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio;

b) la predisposizione del bilancio annuale di esercizio e del

bilancio di previsione;

c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per il funzionamento operativo della Fondazione.

4. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio, del Collegio sindacale, del Comitato di vigilanza di cui all'art. 22 e del Comitato rappresentativo di cui all'art. 24.

Capo IV

Il Collegio sindacale

Art. 16

Composizione

1. Il Collegio sindacale, nominato dal Consiglio, è composto da tre membri, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità iscritte all'Albo dei revisori dei conti, designate rispettivamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Comune di Aquileia.

2. Il componente designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Collegio.

Art. 17

Competenze

1. Al Collegio sindacale spetta la verifica dell'attività di amministrazione della Fondazione.

2. In particolare il Collegio provvede a verificare:

- a) la regolare tenuta della contabilità;
- b) la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del codice civile.

3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

4. I sindaci partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio della Fondazione.

5. Il Collegio sindacale informa immediatamente i Fondatori, i Partecipanti e gli organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

Art. 18

Funzionamento

1. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente o su richiesta scritta di almeno due componenti ovvero qualora lo richiedano il Presidente della Fondazione, il Direttore o il Consiglio. In questi ultimi due casi la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

2. Il Collegio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti e al Direttore, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.

3. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti del Collegio. Il Direttore partecipa senza diritto di voto e la sua eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.

4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

5. I verbali delle riunioni del Collegio sono sottoscritti

dal Presidente del Collegio e dal Direttore o suo delegato.

Capo V

Compensi, rimborsi e obblighi di comunicazione

Art. 19

Compensi e rimborsi

1. Ai componenti del Consiglio, del Collegio sindacale e del Comitato di vigilanza di cui all'art. 22 compete un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.
2. Al Direttore spetta un compenso annuo.
3. La misura dei gettoni di presenza e del compenso annuo del Direttore è stabilita dal Consiglio, sentito il Collegio sindacale, con deliberazione assunta all'unanimità.
4. Ai componenti degli organi di cui al comma 1, ai componenti del Comitato di vigilanza di cui all'art. 22 e ai componenti e partecipanti al Comitato di cui all'art. 24 spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dal Consiglio con deliberazione assunta all'unanimità, sentito il Collegio sindacale.

Art. 20

Obblighi di comunicazione

1. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
2. Nel caso di violazione del dovere di cui al comma 1, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta da quest'ultimo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

TITOLO V

VIGILANZA

Art. 21

Competenze

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del codice civile la vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. A tale fine è costituito un Comitato di vigilanza.

Capo I

Il Comitato di vigilanza

Art. 22

Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da tre membri con la seguente composizione:
 - a) 2 membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali;
 - b) 1 membro nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. Il Comitato elegge fra i propri componenti un Presidente, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 23

Competenze e funzionamento

1. Il Comitato esercita funzioni di vigilanza sull'attività della Fondazione in relazione al rispetto delle finalità della stessa nonché in ordine al conseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi di attività.
2. Nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza il Comitato ha facoltà di segnalare al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e al Direttore le attività della Fondazione difformi rispetto al conseguimento delle finalità statutarie, proponendo se del

caso al Ministero la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.

3. Al fine di consentire l'esercizio della funzione di vigilanza, gli atti adottati dal Consiglio e dal Direttore ad eccezione di quelli oggettivamente urgenti o di ordinaria amministrazione, sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione al Comitato di vigilanza.

4. Il Comitato entro quindici giorni dal ricevimento verifica la regolarità degli atti di cui al comma 3 in relazione al rispetto delle finalità, degli obiettivi e dei programmi di attività della Fondazione.

5. Gli atti di cui al comma 3 divengono efficaci ad avvenuta verifica della regolarità ovvero, anche in assenza della stessa, decorso il termine di cui al comma 4.

6. Il Comitato di vigilanza si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti ovvero qualora lo richiedano il Direttore o il Consiglio. In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

7. Il Comitato è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti e al Direttore, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.

8. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti del Comitato. Il Direttore partecipa senza diritto di voto e la sua eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.

9. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

10. I verbali delle riunioni del Comitato sono sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal Direttore o suo delegato.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

Art. 24

Agenda 21 della Cultura

1. Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione si impegna ad operare in ossequio ai principi di Agenda 21 della Cultura.

2. A tale fine viene costituito un Comitato rappresentativo di cui fanno parte:

- a) il Sindaco del Comune di Aquileia o suo delegato;
- b) tre consiglieri comunali, con rappresentanza delle minoranze consiliari;
- c) un rappresentante designato dall'Assessore regionale alla Cultura;
- d) un rappresentante designato dall'Assessore regionale al Turismo;
- e) un rappresentante designato dalla Provincia di Udine;
- f) i rappresentanti delle università che svolgono attività di scavo nelle aree archeologiche in regime di concessione;
- g) tre cittadini aquileiesi designati dal Consiglio comunale di Aquileia con adeguata rappresentanza delle categorie economiche insediate sul territorio.

3. Al Comitato intervengono altresì il Direttore regionale dei Beni Culturali e il paesaggio e il Soprintendente archeologico regionale o loro delegati.

4. Il Comitato esprime proposte agli organi della Fondazione in merito alle attività dell'ente.

5. Il Comitato è costituito su iniziativa del Sindaco di Aquileia entro sei mesi dalla costituzione della Fondazione.

TITOLO VII

PERSONALE

Art. 25

Personale

1. La Fondazione può avvalersi di personale proprio e di personale distaccato o comandato presso la medesima dagli enti partecipanti e fondatori.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del codice civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato, dal contratto collettivo adottato dalla Fondazione e dalla contrattazione collettiva dell'ente di provenienza se trattasi di personale distaccato o comandato.

TITOLO VIII

PATRIMONIO - RISORSE -CONTABILITA'

Art. 26

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, anche quale risultante dall'atto costitutivo, è costituito da:

- a) i beni mobili e immobili di cui la Fondazione è proprietaria;
- b) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero o da altri soggetti proprietari;
- c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del patrimonio stesso;
- d) gli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dai fondatori in sede di atto costitutivo.

2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Art. 27

Fondo di dotazione

1. Il Fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie è costituito da:

- a) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte dei fondatori o di soggetti privati, italiani o stranieri, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- b) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;
- c) contributi annuali di partecipazione dei fondatori e dei partecipanti;
- d) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalla gestione;
- e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. La determinazione delle modalità con le quali i fondatori e i partecipanti si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese di investimento necessarie sono definite nell'atto costitutivo.

3. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi o ai dipendenti, con esclusione delle spese di funzionamento.

Art. 28

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio approva il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.
3. Entro il 30 aprile successivo il Consiglio approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente predisposto dal Direttore, accompagnato dalla relazione del Collegio sindacale.
4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali.
5. Il bilancio di esercizio appena approvato deve essere trasmesso ai fondatori e ai partecipanti accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio sindacale.

TITOLO IX

SCIoglIMENTO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa i beni culturali concessi in uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
2. I beni conferiti in proprietà a titolo gratuito da parte di comuni ovvero di altri enti territoriali all'atto dello scioglimento della Fondazione verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio, agli enti territoriali medesimi per essere destinati a scopi di pubblica utilità.
3. Il restante patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio, che ne nomina il liquidatore, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 30

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.